



# COMUNE DI INVERSO PINASCA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 08 DEL 17.04.2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIMITAZIONE DEL TRAFFICO AI SOLI RESIDENTI SULLA STRADA DI COLLEGAMENTO CON LE BORGATE MASSEILOT-PEYROT</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la situazione emergenziale dovuta alla avverse condizioni metereologiche che contraddistinguono il territorio da ieri, 16 aprile 2025, e che hanno, tra le altre cose, determinato un importante smottamento a valle sulla viabilità comunale di collegamento con le Borgate Masseilot/Peyrot;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 17/04/2025 ad oggetto "APERTURA COC PER EMERGENZA ATMOSFERICA";

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 17/04/2025 ad oggetto "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – PRECETTAZIONE DITTE – COC INVERSO PINASCA";

**Considerato** che la viabilità di collegamento con le Borgate Masseilot/Peyrot, contraddistinta dallo smottamento di cui sopra, conduce ad abitazioni di cittadini residenti nel Comune di Inverso Pinasca;

**Dato atto** delle attività di messa in sicurezza della viabilità in argomento e dell'intervento provvisorio atto a garantire l'ampliamento del sedime stradale a monte, attuato in somma urgenza avvalendosi di una delle ditte precettate dal Sindaco con Ordinanza n. 7/2025 e finalizzato a garantire l'accesso alle proprie abitazioni dei cittadini residenti;

**Ritenuto** in ogni caso indispensabile, al fine di tutelare la pubblica incolumità, limitare il transito sulla viabilità in argomento ai soli residenti, sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza stradale;

**Visti** l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo Codice della Strada' in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

**Visto** l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per

motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

**Visti** gli artt. 110 e 114 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 'Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada';

**Visto** il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

**Visto** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

**Visto** l'art.109, comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.00,

## **ORDINA**

la **LIMITAZIONE del TRAFFICO ai SOLI RESIDENTI sulla STRADA di COLLEGAMENTO con le BORGATE MASSEILOT-PEYROT DALLA DATA ODIERNA SINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA dalla DATA ODIERNA sino al RIPRISTINO delle NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE.**

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Inverso Pinasca.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere. per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Inverso Pinasca, 17.04.2025

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Milka Filippone  
(Doc. firmato digitalmente)